

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2021/2023

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio 2021/2023 hanno come riferimento le somme accertate/impegnate sino al 31/12/2020, (consuntivo 2020); per quanto concerne il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato previsto un accantonamento, secondo il metodo della media semplice, pari a € 595.447,65, facendo esclusivo riferimento ai proventi delle sanzioni del codice della strada e smaltimento rifiuti, al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e a quelli relativi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Non sono stati presi in considerazione, ai fini del calcolo del FCDE, i fitti di terreni, aree e unità immobiliari, inseriti in bilancio per € 71.210,00 il cui importo è in linea con gli effettivi introiti. Per i crediti verso la Regione Marche, invece l'Ente si è riallineato ai dati della Regione Marche e per il TEFA, che comunque in base ai principi contabili risulta essere un trasferimento dai Comuni e dunque non incidente ai fini del calcolo della quota FCDE da accantonare, si è riallineato al dato condiviso quasi integralmente con i Comuni, sulla base di comunicazioni ricevute dalla Società, specializzata del settore, appositamente incaricata per l'espletamento del servizio di supporto alla ricostruzione del dato TEFA.

Per quanto riguarda gli accantonamenti per passività potenziali della quota prevista in sede di rimodulazione del piano di riequilibrio (approvato con atto del Consiglio n.15 del 30/6/2016 e approvato con dispositivo della Corte dei Conti del 26/10/2018) di € 425.000,00 sono state inserite nel bilancio 2021 una quota corrispondente a € 150.000,00;

L'elenco analitico delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti è quello individuato in sede di rendiconto alla gestione 2020, deliberato con atto del Consiglio Provinciale n. 9 del 17/06/2021 sono le seguenti:

Quote accantonate:

- € 4.721.137,09 quale fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020;
- € 10.443.029,53, costituisce il vincolo per il debito residuo per l'anticipazione di liquidità contratta con la Cassa Depositi e Prestiti;
- e altri accantonamenti quali € 850.000,00 (€ 425.000,00 per 2 anni fino al 2022 anno di scadenza del piano di riequilibrio);

Quote vincolate:

- € 19.924,51 quale avanzo vincolato per spese correnti per servizio controllo impianti termici e spese funzionamento formazione procedure autorizzazione Unica (DLgs 387/03),V.I.A. (L.R.3/2012) e A.I.A.(DLgs152/06;
- € 2.538.763,40 quale avanzo vincolato da trasferimenti da destinare alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali e alle spese per emergenza COVID;
- € 2.668,97 quale avanzo vincolato derivante da mutui, di cui € 1.225,84 derivante da quota avanzo 2019 non utilizzata per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali e € 1.443,13 per economie di mutui da destinare alla manutenzione straordinaria degli edifici provinciali;

Parte destinata agli investimenti:

- € 124.806,80 quale quota destinata alle alienazioni non utilizzata.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28.01.2020, ha dichiarato incostituzionale il comma 6, art. 2 del dl n. 78 del 2015, relativo all'utilizzo dell'anticipazione di liquidità accantonata nel risultato di amministrazione ai fini del FCDE. Tale sentenza ha fatto emergere in sede di rendiconto 2019 un maggior disavanzo da costituzione del fondo anticipazione di liquidità di € 5.223.918,82;

L'art. 39 ter del D.L. n.162 del 30.12.2019 convertito con modifiche dalla L. n.8 del 28.02.2020, introdotto dal legislatore a seguito della sopra citata sentenza n.4/2020, consentiva il ripiano del disavanzo emergente a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

La sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 10.02.2021 ha dichiarato illegittimo l'art. 39/ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, quindi la possibilità di ripiano del disavanzo emergente da FAL con la quota annuale rimborsata accantonata nell'avanzo di amministrazione, di conseguenza il ripiano deve seguire le regole previste dalle norme vigenti, ossia per la generalità degli enti in un triennio e comunque in un arco temporale non eccedente la durata residua del mandato del sindaco o del presidente della Provincia, ovvero per gli enti in predissesto nel periodo di ripiano previsto dal piano di riequilibrio pluriennale;

La ricostituzione e la contabilizzazione del FAL a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale n.4/20 e n.80/2021, sono stati disciplinati dall'art.52

inserito nella Legge di conversione n.106/2021 del D.L. n.73/2021 (Decreto Sostegni bis).

L'art.52, sopra citato prevede ai commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater quanto segue:

- Il comma 1 istituisce un fondo a favore degli Enti locali, un contributo del Ministero a cui si ha diritto se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del FAL è superiore al 10% delle entrate correnti accertate nel rendiconto 2019. Il contributo assegnato alla provincia di Ascoli è di € 1.303.790,00 per gli anni 2021/2023;
- Il disavanzo da ricostituzione del FAL ammonta a € 5.222.918,82, al quale va detratto l'importo del capitale rimborsato nel 2020 di € 326.099,34 e quindi il FAL finale da ripianare fino a un massimo di 10 anni a partire dal 2021 in quote costante è di complessive € 4.897.819,48, così come previsto dal comma 1/bis;
- Nel bilancio 2021, è stato inserito, come disposto dal comma 1, l'intero contributo di € 1.303.790,00 contestualmente al maggior disavanzo per lo stesso importo. La differenza tra il disavanzo da ripianare negli anni 2021/2023 di complessive € 1.469.345,84 e il contributo del Ministero di € 165.555,84 è stata inserita nel bilancio 2023;
- Negli anni 2022 e 2023 sono state inserite in entrata le quote capitali rimborsate per gli anni 2021 e 2022 come "Utilizzo fondo anticipazione di liquidità", così come previsto al comma 1/ter; Lo stesso comma 1/ter stabilisce che occorre dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del FAL stesso. Pertanto, si precisa che le rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità saranno finanziate dall'introito derivante dal canone unico provinciale.

La Provincia di Ascoli Piceno non può contrarre nuovi mutui essendo in piano di riequilibrio e pertanto i nuovi investimenti contemplati nel piano delle opere pubbliche sono già stati finanziati o lo saranno dalla Regione Marche o dallo Stato;

Gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato in conto capitale si riferiscono in maniera preponderante al completamento degli interventi sulle strade provinciali finanziati dal Ministero per € 1.347.553,00, a interventi sulle strade provinciali per danni alluvionali 2015 finanziati dalla Regione Marche per € 198.547,00, alla progettazione di interventi per la messa in sicurezza edifici scolastici finanziati dal M.I.U.R. per € 92.834,96;

Il disavanzo di amministrazione ripianato con il bilancio 2021 è pari a € 2.104.154,00 e si compone delle seguenti quote:

- € 650.364,00 quota anno 2021 relativa alla quota di ripiano del disavanzo da armonizzazione inserito nel piano di riequilibrio 2013/2022, ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 30/6/2016 in sede di rimodulazione, poi approvata dalla Corte dei Conti delle Marche;
- € 150.000,00 quota di ripiano del piano di riequilibrio originario 2013/2022 ;
- € 1.303.790,00 quote anni 2021/2023 di ripiano del disavanzo derivante dalla ricostituzione del Fondo Anticipazione Liquidità, come disposto dall'art.52 inserito nella Legge di conversione n.106/2021 del D.L. n.73/2021 (Decreto Sostegni bis), come sopra specificato;

La Provincia di Ascoli Piceno non ha strumenti finanziari derivati sottoscritti;

L'elenco delle partecipazioni possedute è il seguente:

Gruppo Amministrazione pubblica (GAP):

- START SPA	Società partecipata	32.96%
- PICENO CONSIND	Ente strumentale partecipato	13.53%
- CO.TU.GE	Ente strumentale partecipato	25.50%
- ATO 5	Ente strumentale partecipato	3.471%
- GAL PICENO SCARL	Società consortile mista	5.00%
- *CENTRO AGROALIMENTARE	Società mista anche privati	6.96%
- LINK SCARL	in fallimento dal 2013	9.10%
- PICENO SVILUPPO	in fallimento dal 2016	52.62%
- ASTERIA	in fallimento dal 2013	10.80%
- TECNOMARCHE SCARL	in fallimento dal 2015	61.27%

L'elenco degli enti e organismi strumentali è il seguente:

- CO.TUGE	25.50%
- ATO 5 MARCHE	3.471%
- PICENO CONSIND	13.53%

*Si evidenzia che nel corso del 2021 con deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 17/06/2021 è stato deliberato di recedere dalla società Centro Agroalimentare Piceno S.p.a., che figuravano nella nota integrativa del bilancio dello scorso esercizio.

Il Dirigente del Servizio
Economico Finanziario
(Dr. Franco Caridi)